



COMUNE DI VOGHIERA
PROVINCIA DI FERRARA

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14 "disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"

Approvato con deliberazione consiglio comunale nr.15 del 30/04/2008

Titolo I – Oggetto e definizioni

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Le disposizioni di cui alla presente definizione dei criteri di programmazione per il rilascio di autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono emanate ai sensi dell'art. 4 comma 2° della Legge Regionale 26.7.2003 nr. 14, in conformità delle direttive regionali di cui alla Deliberazione Giunta regionale nr. 2209 del 10 novembre 2004, ed in conformità del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito con Legge 04/08/2006, n. 248.

2. Ai fini dei presenti criteri si intende per:

- Legge Regionale: la legge regionale 26.7.2003 nr. 14 avente ad oggetto: "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".
- Direttive regionali: la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2004 nr.2209 avente ad oggetto: "Direttive generali per la fissazioni, da parte dei comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2° della LR 26 luglio 2003, nr. 14"

Titolo II – Ambito di applicazione dei criteri di programmazione

Art. 2 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge:

1. La disciplina sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla LR 14/03 non si applica ai casi previsti dall'art. 2 comma 4 della medesima legge regionale; i criteri di programmazione non si applicano all'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della richiamata legge, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) ivi comprese quelle svolte all'interno di: Musei, Biblioteche; Centri Universitari/complessi scolastici; Centri congressuali polivalenti. La superficie da destinarsi alla somministrazione deve comunque essere inferiore al 25 % della superficie totale usufruibile dal pubblico per lo svolgimento dell'attività principale cui la somministrazione è logisticamente e funzionalmente collegata;
- b) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) Sono incluse le attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003, svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

Art. 3 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione in attuazione delle direttive regionali.

1. I criteri di programmazione non si applicano, inoltre, all'apertura di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande individuati al punto 2 della deliberazione Giunta Regionale 10.11.2004 nr.2209, con la seguente specificazione:

- le attività temporanee di cui all'art.10 della Legge, non potranno comunque avere una durata superiore a 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.

Art. 4 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione in attuazione delle direttive comunali.

1. I criteri di programmazione non si applicano all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande considerati oggetto di deroga, in base al punto 4 delle direttiva regionale, individuati di seguito:

Art. 4.1 Voghiera: Castello di Belriguardo

1. La previsione di un servizio di somministrazione (contraddistinta dalla sigla ND nella tavola 2/2) è assoggettata alle misure di tutela ed alle limitazioni, in rapporto al contesto storico rappresentato dall'ex delizia estense, specificate nei successivi commi del presente articolo.
2. Il dimensionamento dell'esercizio: superficie di somministrazione non superiore alla soglia di 150,00 mq.
3. L'eventuale utilizzo ai fini della somministrazione di area esterna è ammessa esclusivamente sotto il porticato esistente della 2^a corte.
4. Le modalità di erogazione del servizio comprendono il divieto di installazione di attrezzature di giochi elettronici e meccanici.
5. L'inserimento dell'attività all'interno dell'unità edilizia deve essere compatibile sia dal punto di vista architettonico ovvero del rapporto tra le nuove funzioni con le strutture esistenti, con riferimento al rispetto delle caratteristiche morfologiche e distributive degli ambienti, degli elementi tipologici e strutturali dell'organismo edilizio, sia dal punto di vista delle destinazioni d'uso, in buona parte del complesso di Belriguardo, di tipo residenziale, pertanto nell'esercizio dell'attività di somministrazione si dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
6. Individuazione degli spazi di parcheggio per autovetture con le seguenti prescrizioni:
 - Il progetto edilizio per l'insediamento dell'attività di somministrazione dovrà essere corredato dall'indicazione di parcheggi in aree idonee e compatibili per tale utilizzo.
 - Ove non fosse possibile reperire i posti auto sul lotto di pertinenza dell'edificio da destinare al servizio di somministrazione, gli stessi possono essere ricavati in aree o edifici appositamente asserviti e convenzionati a tale uso.
 - Le aree da destinare a parcheggio al servizio dell'attività di somministrazione devono rispettare il parametro di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda dell'attività, intendendosi con tale definizione la superficie comprendente l'area di somministrazione, i locali di servizio (cucine, servizi igienici, ripostigli, magazzini).
7. L'eventuale utilizzo di area esterna al locale pubblico di somministrazione, sia essa pubblica o privata, costituisce ad ogni effetto parte della superficie di somministrazione al pubblico ed è soggetta ad autorizzazione nell'ambito del titolo d'esercizio primario, pertanto l'uso è assoggettato al rispetto delle norme igienico sanitarie, urbanistico edilizie e ambientali con particolare riferimento all'inquinamento acustico.
8. L'attività potrà essere oggetto di specifica disciplina di indirizzo della Giunta Comunale, al fine dell'emanazione di atto dirigenziale esecutivo.
9. L'attività prevista all'interno del **Castello di Belriguardo** non potrà essere trasferita in alcuna altra zona del territorio comunale.

Art. 4.2 Montesanto: Parco delle Fagianella

1. Il rilascio dell'autorizzazione al servizio di somministrazione per il Parco delle fagianella, nella Frazione di Montesanto (contraddistinta dalla sigla ND nella tavola 2/3) è subordinato alla completa realizzazione delle dotazioni territoriali all'intero comparto urbanistico assoggettato al piano particolareggiato, ovvero alle realizzazione della rete fognaria, dell'impianto d'illuminazione, del parcheggio ad uso pubblico di mq. 3.050.
2. Le modalità di erogazione del servizio comprendono il divieto di installazione di attrezzature di giochi elettronici e meccanici.
3. E' altresì necessaria la valutazione in merito al rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
4. L'attività prevista all'interno del **Parco della Fagianella** non potrà essere trasferita in alcuna altra zona del territorio comunale.

Art.5 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione.

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non ricompresi nei casi di esclusione di cui ai precedenti punti 2,3 e 4 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge regionale nr. 14 del 2003.

2. E' altresì assoggettato ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvenga:

- a) nell'ambito dei complessi turistici rurali di cui al Titolo II della Legge Regionale 28.6.1994 nr. 26;
- b) nell'ambito dei circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 3 comma 5, del dpr 235 del 2001;

Art.6 - Zonizzazione territorio e apertura nuovi esercizi.

1. Il territorio comunale viene suddiviso in zone e sottozone come di seguito riportato:

- o **zona 1** comprendente gli abitati delle frazioni di Ducentola e Gualdo (tavola 2/1)
 - sottozona 1a (a nord rispetto all'asse stradale rappresentato dalla superstrada Ferrara Mare)
 - sottozona 1b (a sud rispetto alla superstrada Ferrara Mare)
- o **zona 2** comprendente gli abitati della frazione di Voghenza e il capoluogo (tavola 2/2)
 - sottozona 2a (a est rispetto all'asse stradale rappresentato dalla s.p. 29 Cona Portomaggiore)
 - sottozona 2b (a ovest rispetto alla s.p. 29 Cona-Portomaggiore)
- o **zona 3** comprendente l'abitato della frazione di Montesanto (tavola 2/3)

2. In considerazione della suddivisione territoriale del Comune in sottozone, ognuna di esse ha la seguente dotazione:

Zona 1:

Sottozona 1a n. 3 Autorizzazioni

Sottozona 1b n. 1 Autorizzazioni

Zona 2:

Sottozona 2a n. 4 Autorizzazioni

Sottozona 2b n. 5 Autorizzazioni

Zona 3: n. 1 Autorizzazione

3. E' stabilito il raggiungimento del seguente numero di autorizzazioni obiettivo nel territorio comunale:

- o nr. 1 autorizzazione da rilasciarsi nella **sottozona 1a**, alternativamente all'interno del Borgo le Aie, o all'interno dell'Area produttiva di Gualdo (contraddistinta dalla sigla N nella tavola 2/1), con le specifiche prescrizioni di cui ai punti successivi a partire dalla data di approvazione della presente programmazione.

4. L'eventuale utilizzo di area esterna al locale pubblico di somministrazione, sia essa pubblica o privata, costituisce ad ogni effetto parte della superficie di somministrazione al pubblico ed è soggetta ad autorizzazione nell'ambito del titolo d'esercizio primario, pertanto l'uso è assoggettato al rispetto delle norme igienico sanitarie, urbanistico edilizie e ambientali con particolare riferimento all'inquinamento acustico.

5. Per l'attività si richiede l'individuazione degli spazi di parcheggio per autovetture come di seguito riportato:

- Il progetto edilizio per l'insediamento dell'attività di somministrazione dovrà essere corredato dall'indicazione di parcheggi in aree idonee e compatibili per tale utilizzo.
- Ove non fosse possibile reperire i posti auto sul lotto di pertinenza dell'edificio da destinare al servizio di somministrazione, gli stessi possono essere ricavati in aree o edifici appositamente asserviti e convenzionati a tale uso.
- Le aree da destinare a parcheggio al servizio dell'attività di somministrazione devono rispettare il parametro di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda dell'attività, intendendosi con tale definizione le superficie comprendente l'area di somministrazione, i locali di servizio (cucine, servizi igienici, ripostigli, magazzini).

6. Solo nel caso in cui detta nuova autorizzazione sia assegnata nel contesto del Borgo le Aie, il servizio di somministrazione deve essere insediato all'interno dei fabbricati oggetto di recupero del borgo rurale ed in questo caso sono da considerare le misure di tutela e le limitazioni in rapporto al contesto che si caratterizza per la presenza di tipologie rurali di interesse storico architettonico sotto specificate:

- Il dimensionamento dell'esercizio: superficie di somministrazione non superiore alla soglia di 180,00 mq.
- Le modalità di erogazione del servizio comprendono il divieto di installazione di attrezzature di giochi elettronici e meccanici.
- L'inserimento dell'attività all'interno delle unità edilizie rurali che costituiscono il borgo deve essere compatibile e rispettare le strutture esistenti, con riferimento al rispetto delle caratteristiche morfologiche e distributive degli ambienti, degli elementi tipologici e strutturali dell'organismo edilizio. E' altresì necessaria la valutazione in merito al rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

7. Nel caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca di autorizzazioni riferibili ad esercizi autorizzati mediante ricorso ai parametri di cui al presente articolo, si procede al reintegro delle relative disponibilità.

8. Le associazioni ed i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, autorizzati alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 235/2001 all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, possono convertire la propria attività in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ai sensi della L.R. 14/2003. La richiesta di conversione dovrà essere inoltrata entro 1 anno dall'entrata in vigore dei presenti criteri. L'autorizzazione rilasciata a seguito della suddetta conversione, incrementerà la dotazione delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico presenti sul territorio comunale.

Art. 7 - Dotazioni minime previste all'interno delle sottozone.

1. Nel territorio di ogni sottozona e della zona 3 dovranno essere mantenute quali dotazioni minime n. 2 autorizzazioni, ove presenti.

Art. 8 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni, dovrà avvenire tramite avviso pubblico con assegnazione di punteggi che ne determinano la graduatoria finale di merito.

2. Tale valutazione potrà prevedere punteggio favorevole ai soggetti concorrenti che:

- dimostreranno la disponibilità immediata dei locali;
- disporranno dell'uso di spazi adibiti a parcheggio pertinenziale per gli automezzi, adeguato alla zona di insediamento;

3. Il bando potrà prevedere riserva numerica (o punteggio favorevole) alle imprese artigiane di produzione alimenti e bevande (Gelateria pasticceria gastronomia pizze d'asporto e simili), nonché per la trasformazione di esercizi pubblici di somministrazione non soggetti a programmazione comunale.

TITOLO III - Trasferimenti

Art. 9 - Disciplina dei trasferimenti.

1. I trasferimenti delle attività di cui all'art. 6 commi 2 sono liberi all'interno del territorio comunale, fermo restando il rispetto delle autorizzazioni minime previste nelle rispettive zone e sottozone di cui all'art.7.

2. Il trasferimento dell'attività di cui all'art. 6 comma 3 non sarà autorizzato prima della decorrenza di anni 5 dalla data di attivazione dell'esercizio.

3. Il trasferimento dell'attività di cui all'art. 6 comma 8 sarà autorizzato solo unitamente al trasferimento della sede istituzionale del circolo.

Art. 10 - Autorizzazione a carattere stagionale.

1. Non sono previste rilasci di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale.

TITOLO IV - Ampliamenti e riduzioni

Art. 11 - Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione.

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto a criteri di programmazione

2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla legge regionale n. 14 del 2003, limiti di "superficie minima" degli esercizi.

TITOLO V - Esercizio della somministrazione da parte di imprese artigiane

Art. 12 - Assoggettabilità delle imprese artigiane

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, che consentono alle imprese artigiane, in quanto tali, di effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se strumentale ed accessoria all'esercizio dell'attività.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione, sia pure entro i limiti di cui al comma 1, resta in ogni caso integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 2003 ed ai presenti criteri di programmazione.

TITOLO VI - Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art. 13 - Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione non soggette alla programmazione comunale.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 14.

5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo, salvo che:

- a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;
- b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

Art. 14 - Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Agli effetti dell'art. 13, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. c);

b) Area di somministrazione

Si intende l'area ed i locali indicati nell'autorizzazione amministrativa, nonché eventuali aree esterne utilizzate temporaneamente per tale attività;

c) Capienza del locale

Indicativamente è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

d) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio ai sensi della lettera b) precedente, e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

e) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e c), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

f) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

g) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- 2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- 3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

h) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

Con apposito atto, che non costituisce modifica ai presenti criteri di programmazione, verrà determinato il limite temporaneo per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, previo confronto con ARPA e alle Associazioni di cui all'art. 16 delle L.R 14/2003.

Art. 15 - Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 13 e 14, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

Art. 16 - Comunicazione al Comune

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intende effettuare serate di intrattenimento, deve darne comunicazione preventiva al Comune almeno sette giorni prima dell'inizio. La comunicazione dovrà contenere atto d'impegno sottoscritto da parte del titolare, per il rispetto delle norme riportate nel presente capitolo.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 17 - Somministrazione di bevande alcoliche

1. L'Amministrazione Comunale, se ricorrono condizioni di pubblico interesse, può adottare atti di divieto alla somministrazione di bevande alcoliche nei casi previsti dal punto 9 della deliberazione Giunta Regionale 2209/2004;

Art. 18 - Disposizioni finali

1. E' integralmente fatta salva l'applicabilità delle disposizioni in materia di "Disciplina degli orari" così come approvate con appositi provvedimenti.

Art. 19 - Validità dei criteri

1. La validità dei presenti criteri è fissata per il periodo massimo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati e comunque sino alla adozione di un nuovo piano di programmazione.